

VENERABILE ARCICONFRATERNITA

dei **SS. AMBROGIO E CARLO**

della NAZIONE LOMBARDA in ROMA

REGOLAMENTO



Roma 1993
Via del Corso 437

N.B. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo.

REGOLAMENTO

Art. I - L'AMMISSIONE ALL'ARCICONFRATERNITA

Per iscriversi all'Arciconfraternita occorre osservare quanto segue:

a) Condizioni statutarie:

1. essere un buon cattolico;
2. aver compiuto almeno 15 anni;
3. adempiere gli impegni previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. essere originario o discendente (sino alla terza generazione) di una delle seguenti diocesi lombarde: Alba, Alessandria, Asti, Bergamo, Bobbio, Brescia, Casale, Crema, Cremona, Ferrara, Ivrea, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio di Modena, Tortona, Vercelli, Vigevano.

Gli originari o discendenti, di cui sopra, non perderanno il diritto di potersi iscrivere all'Arciconfraternita anche se le località, che ora appartengono alle dette Diocesi, ne fossero in seguito separate.

b) Documenti richiesti:

1. Certificato di Battesimo e Cresima;
2. Certificato di cittadinanza italiana e di residenza in Roma;

3. Attestato di “buona condotta” da parte del proprio parroco;

4. Dichiarazione di due confratelli (o consorelle) attestanti l'origine o la discendenza lombarda, quando ciò non risulti dal suo certificato di battesimo o da quello di colui dal quale discende;

5. per eventuali coniugi non lombardi, oltre i certificati di Battesimo, Cresima e di buona condotta da parte del proprio parroco, anche il certificato della Celebrazione del sacramento del matrimonio, unitamente alla richiesta del rispettivo coniuge lombardo vivente;

6. presentazione della domanda e dei suddetti documenti alla Segreteria, entro il 15 dicembre di ogni anno.

c) Celebrazione di ammissione solenne:

Nella solennità dell'Epifania di ogni anno si effettuerà l'ammissione solenne dei richiedenti, mediante una celebrazione liturgica opportunamente prevista a tale riguardo.

D) Situazioni particolari

1. Gli Ecclesiastici, i Sovrani, gli Ambasciatori e i Ministri sono dispensati dal far l'ammissione solenne, nel giorno dell'Epifania. Essi invece saranno invitati a scrivere il loro nome nel libro degli iscritti.

2. Non possono essere iscritti all'Arciconfraternita coloro che a norma del diritto canonico risultano essere colpiti da qualche censura.

3. Nel caso che da parte di qualcuno fossero presentate delle difficoltà per l'iscrizione di una persona all'Arcicon-

fraternita, il Primicerio, eventualmente anche in sede di Consiglio direttivo, esaminerà tali eventuali difficoltà e deciderà in merito.

E) Registro degli Iscritti

L'arciconfraternita avrà un registro, in cui saranno segnati i nomi degli iscritti secondo l'ordine cronologico dell'ingresso.

F) Quote di iscrizione

1. Chi si iscrive, versa una quota di iscrizione che varia secondo l'età e che è determinata dal Consiglio direttivo.

2. Circa la possibilità di usufruire eventualmente per la propria sepoltura di una delle tombe di proprietà dell'Arciconfraternita, ci si atterrà a quanto previsto al riguardo dal Consiglio direttivo.

Art. II - I DIRITTI E I DOVERI DEGLI ISCRITTI

1. Ogni **nuovo** iscritto all'Arciconfraternita dal 1991 s'impegna a partecipare alle Funzioni proprie dell'Arciconfraternita, **almeno cinque volte** all'anno.

2. Queste sono alcune delle principali funzioni religiose proprie dell'Arciconfraternita, a cui sono caldamente invitati a partecipare tutti gli iscritti:

- * Celebrazioni liturgiche domenicali in Oratorio e in Basilica
- * Meditazione religiosa durante le Novene di:
Immacolata
Natale
- * Predicazione quotidiana durante l'Avvento e la

Quaresima, nella celebrazione Eucaristica delle ore 18.30

- * Pensiero mariano, tutte le sere del mese di maggio
- * Ritiro comunitario di una giornata in preparazione alla Pasqua
- * Settimana di preghiera-meditazione (pellegrinaggio)

3. Il punteggio per la partecipazione alle funzioni religiose e alle attività dell'Arciconfraternita, è opportunamente stabilito dal Consiglio direttivo.

4. Ogni iscritto s'impegna a pagare annualmente la quota stabilita dal Consiglio direttivo.

5. L'iscritto, che trasferisca la sua residenza in altra provincia, perde 'ipso facto' il diritto di appartenenza all'Arciconfraternita.

6. Ogni **nuovo** iscritto all'Arciconfraternita, dal gennaio 1991, sarà considerato implicitamente e volontariamente dimissionario dalla stessa Arciconfraternita:

- * in caso di mancato pagamento della quota annuale, per due anni consecutivi;
- * quando, senza grave motivo comunicato al Primicerio, non mantenesse, per due anni consecutivi, l'impegno assunto di partecipare alle Funzioni religiose al S. Carlo secondo il minimo di presenze richiesto (cinque volte all'anno), nonostante sia stato opportunamente richiamato e sollecitato.

Art. III - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere comunicato, almeno un mese prima, agli iscritti mediante pubblicazione sul periodico

dell'Arciconfraternita e sull'apposito albo davanti all'O-
ratorio.

2. Normalmente l'assemblea annuale ordinaria si tiene
la prima domenica dopo la S. Pasqua.

3. Le adunanze dell'Assemblea sono valide se rego-
larmente convocate e presiedute e se vi interverrà, in prima
convocazione, almeno la metà più uno degli iscritti. In
seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, essa
sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti purchè
vi sia il Primicerio e almeno altri due Membri del
Consiglio.

4. Nell'Assemblea Generale ognuno dei Confratelli può
prendere la parola, previo permesso di chi presiede. Però i
progetti, le variazioni e ogni altra cosa che si voglia
discutere al di fuori dell'ordine del giorno previsto, deve
essere proposto in iscritto ed inviato al Segretario, almeno
dieci giorni prima dell'Assemblea. Il Primicerio deciderà
circa l'eventuale accoglienza della proposta presentata,
sentito eventualmente il parere del Consiglio direttivo.

5. Se la discussione di qualche punto dell'ordine del
giorno riguardasse qualche iscritto all'Arciconfraternita,
questi, se presente, dovrà ritirarsi.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese a
scrutinio segreto quando si tratti di elezioni a cariche, e in
generale di questioni riguardanti le persone. Negli altri
casi, le deliberazioni sono a voto palese, semprechè non
sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno la metà dei
presenti.

7. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la
maggioranza dei votanti, senza contare gli astenuti, che
devono essere comunque inferiori alla metà più uno dei

presenti.

8. Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

9. Per la modifica dello Statuto, che deve essere proposta dal Consiglio e poi, dopo la votazione in assemblea, presentata alla conferma e ratifica del card. Vicario, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

10. A parità di voti, chi presiede dirimerà la questione.

11. L'assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria quando lo richiede il Cardinal Vicario, oppure il Consiglio direttivo, oppure almeno un decimo degli iscritti, che, mediante lettera da loro firmata, presentino un preciso ordine del giorno.

Art. IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E I SUOI COMPONENTI

1. I componenti del Consiglio possono essere riconfermati per un massimo di cinque volte consecutive.

2. Nel preparare le terne da presentare all'Assemblea per l'elezione dei Membri del Consiglio, si eviterà di inserire parenti prossimi fra loro, o appartenenti al medesimo paese d'origine.

3. Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente, nella forma ritenuta più opportuna, almeno tre volte all'anno, dal Primicerio che ne fissa l'ordine del giorno, sentito eventualmente il parere dei Membri del Consiglio. Esso può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei suoi Membri.

4. Il numero legale richiesto per la validità di una seduta

del Consiglio direttivo è di almeno 6 Membri, e, tra questi, vi deve essere il Primicerio e un Consigliere, o, in assenza del Primicerio, i due Consiglieri.

5. Esso si apre con la consueta preghiera ai SS. Protettori dell'Arciconfraternita. Quindi si dà lettura da parte del Segretario del verbale della precedente riunione, e, se non emergono difficoltà, lo si approva.

6. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere firmati dal Primicerio e dal Segretario del Consiglio.

7. Le deliberazioni del Consiglio avvengono, normalmente, per alzata di mano. Quelle concernenti le persone, o quando lo richieda il Primicerio o due Membri del Consiglio, si effettuano a scrutinio segreto.

8. Per le votazioni si richiede in genere la maggioranza dei presenti, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda su particolari questioni, la maggioranza assoluta.

9. Se il numero dei votanti non fosse dispari, chi presiede dirimerà l'eventuale parità di voti.

10. Se la discussione di qualche punto dell'ordine del giorno riguardasse qualche Consigliere, questi, se presente, dovrà ritirarsi.

11. Chi non può intervenire notifica al Primicerio l'assenza.

12. Il Membro del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene senza giustificato motivo, alle riunioni, decade dalla carica.

13. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un Membro del Consiglio, gli subentra, avuta l'approvazione

del Card. Vicario, il primo dei non eletti della terna votata in Assemblea. Il Consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. V - IL SEGRETARIO ED I SUOI EVENTUALI COLLABORATORI

1. Alla carica di Segretario si chiamerà di preferenza un iscritto all'Arciconfraternita.

2. Egli potrà avvalersi della collaborazione di un addetto, e/o di un Amministratore, e/o di un Cassiere. La nomina di tali eventuali suoi collaboratori spetta al Consiglio direttivo, al quale il Segretario potrà proporre alcuni nominativi.

3. Al Consiglio direttivo spetta decidere eventuali compensi, da dare sia al Segretario sia ai suoi eventuali collaboratori.

4. Compiti dell'eventuale Cassiere (e in sua assenza del Segretario):

- * rispondere personalmente delle somme correnti in entrata e uscita, delle quali renderà conto ad ogni richiesta del Segretario, del Primicerio, del Consiglio direttivo;
- * custodire le somme correnti;
- * eseguire i mandati di pagamento firmati dal Primicerio, e provvedere ai versamenti sui conti correnti presso le banche designate dal Consiglio direttivo;
- * preparare le periodiche verifiche di cassa;
- * se convocato da chi presiede, partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

5. Compiti dell'eventuale amministratore (e in sua assenza del Segretario):

- * adeguare annualmente gli affitti secondo i dati ISTAT;
- * provvedere alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati, agendo di comune accordo con i fabbricieri;
- * favorire i buoni rapporti con e tra gli inquilini;
- * curare gli adempimenti previsti dal regolamento di condominio.

Art. VI - VARIE

Il servizio liturgico alla Basilica dei SS. Ambrogio e Carlo è affidato ai P. Rosminiani, ed è regolato da un'apposita convenzione, sottoscritta dal Card. Vicario, dal Primicerio dell'Arciconfraternita e dal Superiore generale dei P. Rosminiani.